Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 13 agosto 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 953.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le foreste di cui all'allegato « A » del presente decreto di proprietà dello Stato nel territorio regionale sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'articolo 55, n. 1, dello Statuto, con effetto dal 1° gennaio 1965.

Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in tutti i rapporti relativi ai beni forestali esistenti nel territorio della Regione, esclusi quelli appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali, nonchè nella concessione di pertinenze idrauliche disposte in favore dell'Azienda statale foreste demaniali.

L'Azienda autonoma delle foreste demaniali, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, trasmetterà un elenco descrittivo delle foreste oggetto di trasferimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvederà alla nomina dei delegati regionali che parteciperanno alla stesura dei verbali di consegna.

Art. 2.

Le miniere, le acque minerali e termali, le cave e torbiere di cui all'allegato « B » del presente decreto sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione con effetto dal 1° gennaio 1965.

Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in ogni rapporto relativo ai beni di cui all'art. 55, numeri 2 e 3, dello Statuto regionale.

Le Intendenze di finanza operanti nella Regione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, provvederanno a trasmettere elenchi descrittivi dei beni oggetto del trasferimento, compresi nel territorio della propria circoscrizione, al Ministero delle finanze e al Presidente della Giunta regionale, per le eventuali osservazioni.

Entro 6 mesi dalla data di approvazione degli elenchi da parte del Ministro per le finanze, gli Uffici tecnici erariali operanti nella Regione provvederanno alla consegna di detti beni mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento dei delegati delle rispettive Intendenze di finanza e della Regione.

Gli esemplari dei verbali di cui sopra dovranno essere rimessi, sottoscritti da tutti gli intervenuti, al Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, alla Giunta regionale, nonchè alle Intendenze di finanza competenti.

Art. 3.

Qualora con legge dello Stato alcuni giacimenti minerari venissero dichiarati di interesse nazionale, si procederà, con successive norme d'attuazione a stabilire i limiti e le condizioni per l'esercizio delle relative potestà regionali.

Art. 4.

Gli elenchi descrittivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto costituiranno titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per l'intavolazione dei beni ivi compresi a favore della Regione, che saranno effettuate a cura del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5.

I beni di cui ai precedenti articoli sono trasferiti alla Regione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le loro pertinenze e arredi.

I redditi derivanti dalla gestione di detti beni spettano alla Regione dalla data del 1° gennaio 1965.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale deve tener aggiornato l'inventario di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, nonchè un elenco di tutti i titoli, carte e scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Art. 7.

Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto o tributo.

Art. 8.

Tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli organi da esse dipendenti, in ordine ai beni anzidetti, sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 36. — VILLA

ALLEGATO *A*

Elenco indicativo delle foreste da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia

Udine: 1) F.D. Fusine Valromana in comune di Tarvisio;
2) F.D. Prescudino in comune di Barcis;
3) F.D. Cansiglio (parte orientale) in comuni di Budoia, Caneva e Polcenigo.

Trieste: 1) FF.DD. Triestine in diversi Comuni.

Gorizia: 1) Segheria demaniale di Gorizia in comune medesimo.

ALLEGATO *B*

Elenco indicativo dei beni patrimoniali indisponibili (art. 55, numeri 2 e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) da trasferire alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Gorizia: 1) « Terme Romane » in comune di Monfalcone.

Trieste: — negativo.

Udine: 1) « Fonte Pudia » in comune di Arta;
2) « Sorgente Nuova » nei comuni di Malborghetto e Valbruna;
3) « Barguet » in comune di Vito d'Asie;
4) « Aupa » in comune di Maggio Udinese;
5) Miniere patrimoniali di Cave del Predil in comune di Tarvisio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 959.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto disposto dalle successive norme del presente decreto, le funzioni amministrative attribuite ad organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate dagli organi della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Nulla è innovato con le presenti norme alla disciplina vigente per quanto concerne:

a) gli istituti scolastici, di risparmio, di previdenza, di cooperazione e di credito, di cui al penultimo e all'ultimo comma dell'art. 1, nonchè al secondo comma dell'art. 4 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni;

b) i comitati e le istituzioni di cui all'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

Art. 3.

L'alta sorveglianza di cui all'art. 44 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, ed all'art. 80, primo e secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, è esercitata dalla Regione.

Il Ministero dell'interno può, in ogni tempo, invitare la Regione a provvedere alle attività previste dall'art. 80, secondo comma, del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99.

Resta ferma la competenza del Ministero della sanità ad esercitare, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 296, l'alta sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono istituti di cura limitatamente all'organizzazione e alle attività sanitarie.

Art. 4.

Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore dei poveri di tutta la Repubblica, di cui all'art. 22 del regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2841, o a favore dei poveri di più Province, una delle quali sia compresa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

I provvedimenti per il riconoscimento della personalità giuridica, le riforme degli statuti organici e delle amministrazioni, le fusioni e le trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al primo comma aventi sede nel territorio della Regione possono essere promosssi anche dalla Regione stessa.

Art. 5.

Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia i prefetti provvvedono all'approvazione del programma annuale dell'opera assistenziale degli Enti comunali di assistenza, ai sensi dell'art. 9 della legge 3 giugno 1937, n. 847, nonchè alla distribuzione tra i detti Enti dei fondi assegnati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

Gli interventi finanziari in caso di urgenza previsti dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, sono attuati, nel territorio della Regione, dai prefetti.

Art. 6.

Nulla è innovato alle competenze attribuite agli organi dello Stato dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99.

Art. 7.

I provvedimenti di sospensione e di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per motivi di ordine pubblico e per persistente violazione di legge sono adottati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia, con decreto del prefetto della Provincia in cui l'istituzione ha sede.

Gli organi della Regione possono proporre i detti provvedimenti e sono tenuti, in ogni caso, a fornire ai prefetti gli elementi necessari per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente.

Art. 8.

Nulla è innovato circa le competenze degli organi statali previsti dalla legge 21 giugno 1896, n. 218, e dal regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361, per l'accettazione di lasciti o donazioni.

Art. 9.

Nulla è innovato quanto all'esercizio da parte del Governo della Repubblica della facoltà di annullamento degli atti illegittimi, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2841.

Norma transitoria

Art. 10.

In tutti i casi nei quali le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e ad ogni altra legge o regolamento in materia prescrivono, per le materie attribuite alla competenza statale, il parere del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, tale parere è reso dall'organo regionale che esercita il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Fino a quando la Regione non abbia provveduto a dare attuazione all'articolo 60 dello Statuto speciale nei riguardi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e il Comitato circondariale di assistenza e beneficenza di Pordenone continuano a funzionare secondo le leggi dello Stato che ne regolano la composizione e le attività.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. **960**.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto diversamente stabilito dalle successive norme, i competenti organi dell'Amministrazione centrale regionale esercitano i controlli sugli atti delle Provincie, dei Comuni e dei loro Consorzi, attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali.

Le attribuzioni spettanti al prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa ed al Consiglio di prefettura per l'esercizio del controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi di provincie e di comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo.

Art. 2.

I pareri della Giunta provinciale amministrativa, attualmente previsti nell'ambito dei procedimenti di controllo, sono soppressi in tutti i casi nei quali l'esercizio del controllo sia attribuito agli organi regionali.

I pareri della Giunta provinciale amministrativa sono costituiti da quelli degli organi regionali di controllo, quando i pareri stessi ineriscano a procedimenti di competenza statale.

Art. 3.

Gli organi statali continuano ad esercitare il controllo sugli atti relativi ai servizi di interesse generale dello Stato, quali il servizio dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, servizi di statistica per quanto attiene alle funzioni proprie dell'Istituto centrale di statistica, esattoria, requisizione quadrupedi, verifica pesi e misure, salvo gli atti di semplice gestione contabile afferenti a tali servizi.

Compete, altresì, agli organi statali, sentiti quelli regionali, il controllo sugli atti riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali e degli ufficiali sanitari.

Restano ferme le attribuzioni surrogatorie demandate al prefetto per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene.

Art. 4.

Spettano agli organi dello Stato i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca dei sindaci.

A tal fine le autorità governative possono chiedere gli elementi necessari agli organi regionali di controllo e disporre le ispezioni ed indagini ritenute necessarie.

Gli organi regionali di controllo trasmettono alle Prefetture, entro dieci giorni dalla adozione, le copie dei provvedimenti di annullamento degli atti e di rinvio per riesame dei medesimi.

I Comuni e le Provincie contemporaneamente all'invio agli organi regionali per il controllo di loro competenza, trasmettono alle Prefetture le copie delle deliberazioni relative alla costituzione e modifica dei loro organi.

Art. 5.

Spettano agli organi regionali i provvedimenti di costituzione, modificazione ed estinzione dei Consorzi fra comuni previsti dalla vigente legislazione nonchè di approvazione e modificazione degli statuti.

I provvedimenti di cui sopra spettano agli organi statali, se dei Consorzi fa parte la Provincia.

Il controllo sulle deliberazioni adottate dai Consorzi nell'esercizio delle attività statutarie spetta agli organi regionali quando si tratti di Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale. Per i Consorzi retti da disposizioni particolari, si applicano le modalità in esse previste, salvo quanto potrà disporre la Regione, nell'esercizio della sua competenza legislativa.

Art. 6.

Le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni riguardanti i bilanci, i ruoli organici del personale e le relative norme regolamentari, e le assunzioni di mutui delle Provincie e dei Comuni sono esercitate dagli organi regionali di controllo rispettivamente competenti.

Restano ferme le attribuzioni che le leggi vigenti demandano, nelle materie suindicate, alla Commissione centrale per la finanza locale.

Art. 7.

Il controllo sulle deliberazioni concernenti l'applicazione dei tributi è esercitato dagli organi regionali.

Rimangono nella competenza degli organi statali le attribuzioni relative alla determinazione di valori medi dei generi soggetti alle imposte di consumo, dei minimi e massimi di esenzione ai fini dell'imposta sul valore locativo, delle quote di redditi esenti, della graduazione dei redditi imponibili e delle aliquote riguardanti l'imposta di famiglia di cui rispettivamente agli articoli 22, 106 e 118 del vigente testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, nonchè le altre attribuzioni intese ad integrare il sistema normativo dei tributi.

La deliberazione di cui agli articoli 21, 25, 270, 273 e 284 del testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, all'art. 102 del testo unico della legge comunale e provinciale nonchè all'art. 27, comma terzo, della legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine e le deliberazioni inerenti alla applicazione della imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria specifica di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 246, dopo il controllo degli organi regionali, sono trasmesse al Ministero delle finanze, per le determinazioni di competenza.

Art. 8.

Spetta agli organi della Regione il potere di inviare appositi commissari presso le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali per compiere in caso di inadempimento o di ritardo gli atti obbligatori per legge, nonchè di convocare d'ufficio i Consigli provinciali, comunali e consorziali per deliberare su oggetti determinati.

Tale potere è esercitato dagli organi statali per le materie per le quali il controllo spetta agli organi dello Stato.

Art. 9.

Il servizio ispettivo è disimpegnato dallo Stato e dalla Regione nei limiti delle rispettive competenze.

Gli organi statali e regionali interessati si danno reciproca e tempestiva notizia delle risultanze delle ispezioni che diano comunque luogo a rilievi.

Art. 10.

Al fine dell'annullamento, ai sensi dell'art. 6 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, degli atti illegittimi, gli organi regionali di controllo sono tenuti a trasmettere agli organi statali, che ne abbiano fatto richiesta, tutti gli elementi necessari.

Art. 11.

Gli organi regionali che nell'esercizio delle loro attribuzioni in materia di controllo sugli atti delle Provincie, dei Comuni e dei Consorzi fra tali enti vengano a conoscenza dei fatti previsti negli articoli da 251 a 259 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, debbono farne denuncia al Consiglio di prefettura, entro dieci giorni. Indipendentemente da tale denuncia il procedimento sulle responsabilità anzidette può essere iniziato d'ufficio o sopra richieste delle altre autorità di vigilanza e definito anche separatamente dall'esame o dal giudizio dei conti, ai sensi dell'art. 260 del testo unico citato.

La declaratoria delle eventuali responsabilità delle persone e dell'ammontare dei danni prevista dall'articolo 264 dello stesso testo unico è pronunciata dagli organi regionali.

Art. 12.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale, la Regione nell'esercizio dell'attività di controllo potrà valersi dell'ausilio degli organi tecnici dello Stato, secondo le loro competenze, con esclusione degli organi di consulenza amministrativa.

Art. 13.

Il presente decreto avrà effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo dell'avvenuta costituzione degli organi regionali di controllo.

Gli atti ed i documenti occorrenti per l'esercizio del controllo sui provvedimenti degli Enti locali sono trasmessi dalla Prefettura, con elenchi descrittivi, ai competenti organi regionali di controllo.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **961**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della vicaria curata di San Savino V. M., in comune di Città di Castello (Perugia).

N. 961. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Città di Castello in data 1° luglio 1963, integrato con due dichiarazioni del 1° ottobre 1964 e con postilla del 13 gennaio 1965, relativo alla separazione della vicaria curata di San Savino V.M. dalla prepositura della Chiesa cattedrale di Città di Castello (Perugia) ed alla sua elevazione in Parrocchia con lo stesso titolo e sede nella Chiesa omonima, in località San Savino del comune di Città di Castello (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1965, n. **962**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore, denominata « Villa Santa Maria degli Angeli » in Catania.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa della Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Carità del Buon Pastore, denominata « Villa Santa Maria degli Angeli », in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1965.

Attribuzione per l'anno 1962 alla Regione sarda della quota del 77 % dell'imposta generale sull'entrata, riscossa nell'ambito regionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 dello Statuto della Regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione del citato art. 8 dello Statuto;

Considerato che è stato raggiunto l'accordo con il Presidente della Regione sarda per la determinazione della quota dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, per l'anno 1962, alla Regione stessa;

Vista la legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale;

Vista la legge 18 dicembre 1959, n. 1079, recante disposizioni per l'abolizione dell'imposta comunale di consumo sul vino;

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1014, concernente la sistemazione dei bilanci comunali e provinciali;

Vista la legge 21 ottobre 1960, n. 1371, riguardante l'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 56, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari degli anni 1962, 1963, 1964 e 1965;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952 riguardante lo sdoppiamento degli Uffici imposta generale sull'entrata di Roma e di Milano;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione autonoma della Sardegna è attribuita per l'anno finanziario 1962, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, la quota del 77% dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nell'ambito regionale.

A tal fine si intende riscossa nell'ambito regionale anche la parte del gettito dell'imposta corrisposta al 1° Ufficio del registro per l'imposta generale sull'entrata di Roma, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1952, dagli obbligati residenti nelle provincie di Cagliari, Sassari e Nuoro.

La percentuale di cui sopra viene applicata sull'importo dei versamenti in conto competenza affluiti alle sezioni di Tesoreria provinciali dell'Isola e sull'importo dei versamenti in conto competenza effettuati dal detto 1° Ufficio del registro per somme riscosse ai sensi del precedente comma. Detti importi dei versamenti saranno decurtati delle quote dell'11%, del 2% e del 1,60% devolute a favore dei Comuni e delle Provincie ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, dell'art. 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, nonchè delle quote devolute ai Comuni in base all'art. 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Art. 2.

Gli intendenti di finanza di Cagliari, Sassari e Nuoro e l'intendente di finanza di Roma, comunicheranno al Ministero del tesoro, ciascuno per la parte di propria competenza, l'ammontare dei versamenti di cui al terzo comma del precedente articolo in base ai quali sarà provveduto alla corresponsione alla Regione di quanto ad essa spettante.

Art. 3.

La spesa derivante dal presente decreto graverà sul capitolo 7271 aggiunto allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1965
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 168

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1965.

Ripartizione fra gli uffici giudiziari del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 11 aprile 1964, numero 264, relativi all'aumento di settecento posti nel ruolo organico del personale di dattilografia, di cui cinquanta assegnati al Ministero di grazia e giustizia;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1959, col quale furono determinate le piante organiche dei complessivi millesettecento posti di dattilografo istituiti con le leggi 27 dicembre 1956, n. 1444 e 20 febbraio 1958, n. 58;

Visti i decreti ministeriali 29 marzo 1960, 21 ottobre 1960, 20 gennaio 1961, 13 luglio 1961, 21 dicembre 1962, 14 marzo 1964, 24 giugno 1964 e i decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1962, n. 986 e 26 ottobre 1964, n. 1360, con i quali furono apportate variazioni alle piante stesse;

Ritenuta la necessità di ripartire fra gli uffici giudiziari i posti di nuova istituzione e di unificare col presente decreto le piante organiche stabilite col decreto ministeriale 27 giugno 1959 e modificate con i decreti successivi;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Le piante organiche dei complessivi duemilaquattrocento posti di dattilografo, istituiti con le leggi 27 dicembre 1956, n. 1444, 20 febbraio 1958, n. 58 e 11 aprile 1964, n. 264, sono determinate dalle tabelle annesse al presente decreto, restando in esse assorbite quelle annesse al decreto ministeriale 27 giugno 1959 con le successive variazioni.

Art. 2.

Le piante organiche del personale di dattilografia relative ai tribunali di Cosenza e di Paola e rispettive Procure della Repubblica andranno in vigore dal 1° ottobre 1965 in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1360.

Roma, addì 9 giugno 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1965
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 123. — GALLUCCI

TABELLA *A*

Piante organiche del personale di dattilografia addetto al Ministero di grazia e giustizia, alla Corte di cassazione, alla Procura generale presso la Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle Corti di appello e alle Procure generali presso le Corti di appello.

SEDE	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	130

Segue TABELLA *A*

SEDE	Numero dei posti	
	Corte	Procura generale
Corte di cassazione	66	9
Tribunale superiore acque pubbliche	2	—
Corte di appello di:		
Ancona	3	2
Bari	7	2
Bologna	7	2
Brescia	4	2
Cagliari	3	2
Caltanissetta	3	2
Catania	5	2
Catanzaro	6(*a*)	3(*a*)
Firenze	7	2
Genova	7	2
L'Aquila	3	2
Lecce	5	2
Messina	3	2
Milano	15	4
Napoli	21	5
Palermo	7	3
Perugia	3	2
Potenza	3	2
Roma	23	5
Torino	8	3
Trento	3	2
Trieste	3	2
Venezia	7	2
TOTALI	224	66

(*a*) Di cui 1 per la sezione di Corte di appello di Reggio Calabria.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *B*

Piante organiche del personale di dattilografia addetto ai Tribunali e alle Procure della Repubblica preso i Tribunali

SEDE	Numero dei posti	
	Tribunale	Procura
Acqui Terme	1	1
Agrigento	4	2
Alba	2	1
Alessandria	3	2
Ancona	4	2
Aosta	2	1
Arezzo	3	2
Ariano Irpino	2	1
Ascoli Piceno	2	1
Asti	2	1
Avellino	4	2
Avezzano	2	1
Bari	13	4
Bassano del Grappa	2	1
Belluno	2	1
Benevento	4	2
Bergamo	6	2
Biella	2	1
Bologna	11	3
Bolzano	5	2
Brescia	8	2
Brindisi	4	2
Busto Arsizio	4	1
Cagliari	7	3
Caltagirone	2	1
Caltanissetta	5	2
Camerino	1	1

Segue TABELLA *B*

SEDE	Numero dei posti	
	Tribunale	Procura
Campobasso	2	1
Casale Monferrato	2	1
Cassino	3	1
Castrovillari	2	1
Catania	12	4
Catanzaro	6	2
Chiavari	2	1
Chieti	2	1
Como	4	2
Cosenza	3	1
Crema	2	1
Cremona	2	1
Crotone	2	1
Cuneo	2	1
Enna	2	1
Fermo	2	1
Ferrara	4	2
Firenze	14	4
Foggia	6	2
Forlì	4	2
Frosinone	3	1
Genova	14	4
Gorizia	2	1
Grosseto	3	2
Imperia	2	1
Isernia	1	1
Ivrea	2	1
Lagonegro	1	1
Lanciano	1	1
Lanusei	1	1
L'Aquila	3	1
Larino	1	1
La Spezia	3	2
Latina	4	2
Lecce	10	3
Lecco	2	1
Livorno	4	2
Locri	2	1
Lodi	2	1
Lucca	4	2
Lucera	3	2
Macerata	3	1
Mantova	3	2
Massa	3	1
Matera	3	1
Melfi	2	1
Messina	8	2
Milano	46	9
Mistretta	1	1
Modena	3	2
Modica	2	1
Mondovì	2	1
Montepulciano	1	1
Monza	6	2
Napoli	57	12
Nicastro	2	1
Nicosia	1	1
Novara	3	1
Nuoro	2	2
Oristano	2	1
Orvieto	1	1
Padova	6	2
Palermo	16	5
Palmi	3	2
Paola	2	1
Parma	4	2
Patti	2	1
Pavia	2	2
Perugia	4	2
Pesaro	2	1
Pescara	3	2
Piacenza	3	2
Pinerolo	2	1
Pisa	4	2

Segue TABELLA *B*

SEDE	Numero dei posti	
	Tribunale	Procura
Pistoia	3	1
Pordenone	2	1
Potenza	4	2
Ragusa	2	1
Ravenna	4	2
Reggio Calabria	4	2
Reggio Emilia	3	2
Rieti	2	1
Rimini	5	2
Roma	69	13
Rossano	2	1
Rovereto	1	1
Rovigo	2	1
Sala Consilina	1	1
Salerno	10	2
Saluzzo	2	1
San Remo	3	1
Santa Maria Capua Vetere	8	2
Sant'Angelo dei Lombardi	2	1
Sassari	4	2
Savona	4	2
Sciacca	1	1
Siena	2	1
Siracusa	4	2
Sondrio	2	1
Spoleto	1	1
Sulmona	1	1
Taranto	6	2
Tempio Pausania	1	1
Teramo	2	1
Termini Imerese	2	1
Terni	2	1
Tolmezzo	1	1
Torino	20	6
Tortona	1	1
Trani	5	2
Trapani	4	2
Trento	5	2
Treviso	4	2
Trieste	6	2
Udine	4	2
Urbino	1	1
Vallo della Lucania	2	1
Varese	3	2
Vasto	1	1
Velletri	3	1
Venezia	9	3
Verbania	2	1
Vercelli	2	1
Verona	6	2
Vibo Valentia	2	1
Vicenza	4	2
Vigevano	2	1
Viterbo	2	1
Voghera	2	1
TOTALI	709	271

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

TABELLA *C*

Piante organiche del personale di dattilografia addetto alle Preture

SEDE	Numero dei posti
Abbiategrasso	1
Acerra	1
Acireale	2
Acqui Terme	1
Acri	1
Adrano	1
Adria	1
Afragola	1
Agrigento	2
Agropoli	1
Alatri	1
Alba	1
Albano Laziale	2
Albenga	1
Alcamo	1
Alessandria	2
Alghero	1
Alì Terme	1
Almenno San Salvatore	1
Altamura	1
Amalfi	1
Anagni	1
Ancona	3
Andria	1
Anzio	1
Aosta	2
Apricena	1
Arcidosso	1
Ardore	1
Arezzo	2
Argenta	1
Ariano Irpino	1
Arienzo	1
Arona	1
Arzignano	1
Ascoli Piceno	1
Asola	1
Assisi	1
Asti	2
Atri	1
Augusta	1
Avellino	3
Aversa	2
Avezzano	1
Avola	1
Badolato	1
Bagheria	1
Bagnara Calabra	1
Barcellona Pozzo di Gotto	1
Bari	8
Barletta	2
Barra	3
Bassano del Grappa	1
Bellano	1
Belluno	1
Belpasso	1
Benevento	2
Bergamo	4
Biancavilla	1
Bibbiena	1
Biella	3
Bisceglie	1
Bitonto	1
Boiano	1
Bologna	10
Bolzano	4
Bono	1
Bordighera	1
Borgo a Mozzano	1
Borgomanero	1
Borgonovo Val Tidone	1
Borgo San Lorenzo	1
Borgo Val Sugana	1
Bozzolo	1
Bra	1
Breno	1
Brescia	5
Bressanone	1

Segue TABELLA C

SEDE	Numero dei posti
Brindisi	3
Bronte	1
Brunico	1
Busto Arsizio	2
Cagliari	6
Cairo Montenotte	1
Caltagirone	1
Caltanissetta	2
Camerino	1
Campi Salentina	1
Campobasso	2
Camposampiero	1
Canelli	1
Canosa di Puglia	1
Cantù	1
Capaccio	1
Caprino Veronese	1
Capua	2
Carbonia	1
Carini	1
Carinola	1
Carpi	1
Carrara	2
Casalbordino	1
Casale Monferrato	1
Casalmaggiore	1
Casamassima	1
Casarano	1
Cascina	1
Caserta	2
Casoria	1
Cassano allo Jonio	1
Cassano d'Adda	2
Cassino	2
Casteggio	1
Castelbaronia	1
Castelfiorentino	1
Castelfranco Veneto	1
Castellammare di Stabia	2
Castelnuovo di Garfagnana	1
Castelvetrano	1
Castiglione delle Stiviere	1
Castrovillari	1
Catania	9
Catanzaro	3
Caulonia	1
Cava dei Tirreni	1
Cavalese	1
Cavarzere	1
Ceccano	1
Cecina	1
Cento	1
Cerignola	2
Cervignano del Friuli	1
Cervinara	1
Cesena	3
Ceva	1
Chiaravalle Centrale	1
Chiari	1
Chiavari	1
Chieri	1
Chieti	1
Chioggia	1
Chivasso	1
Cinquefrondi	1
Ciriè	1
Cittadella	1
Città di Castello	1
Cividale del Friuli	1
Civitacastellana	1
Civitanova Marche	1
Civitavecchia	2
Clusone	1
Codigoro	1
Codogno	1
Comiso	1
Como	3
Conegliano	1
Copparo	1
Corato	1
Corigliano Calabro	1
Cormons	1
Correggio	1
Corteolona	1
Cortona	1
Cosenza	3
Crema	2
Cremona	2
Cropani	1
Crotone	2
Cuneo	1
Decimomannu	1
Desio	3
Dolo	1
Domodossola	1
Dronero	1
Eboli	2
Egna	1
Empoli	3
Enna	1
Erba	1
Erice	1
Este	1
Fabriano	1
Faenza	2
Fano	1
Fasano	1
Feltre	1
Fermo	3
Ferrara	3
Fidenza	1
Finale Ligure	1
Fiorenzuola d'Arda	1
Firenze	12
Floridia	1
Foggia	3
Foligno	2
Fondi	1
Forlì	3
Fornovo di Taro	1
Francavilla al Mare	1
Francavilla Fontana	1
Frascati	2
Frattamaggiore	2
Frosinone	2
Gaeta	1
Galatina	1
Gallarate	3
Gallipoli	1
Gardone Val Trompia	1
Gavirate	1
Gela	2
Genova	10
Ghilarza	1
Giarre	1
Ginosa	1
Gioia del Colle	1
Gioiosa Ionica	1
Giulianova	1
Gonzaga	1
Gorizia	2
Gragnano	1
Gravina di Puglia	1
Grosseto	3
Grottaglie	1
Grottaminarda	1
Grumello del Monte	1
Guardia Sanframondi	1
Guastalla	1
Gubbio	1

Segue TABELLA *C*

SEDE	Numero dei posti
Iglesias	1
Imola	2
Imperia	1
Irsina	1
Ischia	1
Iseo	1
Isernia	1
Isola della Scala	1
Ivrea	1
Jesi	2
Lànciano	1
Lanusei	1
L'Aquila	2
Larino	1
La Spezia	3
Latina	3
Latisana	1
Lauro	1
Lecce	4
Lecco	2
Legnago	1
Legnano	2
Lendinara	1
Lentini	2
Licata	1
Livorno	3
Locri	1
Lodi	2
Lonato	1
Lonigo	1
Lovere	1
Lucca	4
Lucera	1
Lugo	2
Luino	1
Macerata	1
Macomer	1
Maddaloni	1
Maglie	1
Manduria	1
Manfredonia	1
Mantova	2
Marano di Napoli	2
Marcianise	1
Marigliano	1
Marsala	2
Martina Franca	1
Massa	2
Massa Marittima	1
Matera	1
Mazara del Vallo	1
Mede	1
Melfi	1
Melito Porto Salvo	1
Menaggio	1
Merano	3
Mercato San Severino	1
Mesagne	1
Messina	5
Mestre	5
Milano	37
Milazzo	1
Mileto	1
Mineo	1
Minturno	1
Mirabella Eclano	1
Mirandola	1
Modena	4
Modica	1
Modugno	1
Molfetta	1
Moncalieri	1
Moncalvo	1
Mondovì	1

Segue TABELLA *C*

SEDE	Numero dei posti
Monfalcone	2
Monopoli	1
Monreale	1
Monselice	1
Monsummano Terme	1
Montagnana	1
Montebelluna	1
Montecchio Emilia	1
Montecorvino Rovella	1
Montefiascone	1
Montegiorgio	1
Montella	1
Montepulciano	1
Monte Sant'Angelo	1
Montevarchi	1
Montichiari	1
Montoro Superiore	1
Monza	5
Morbegno	1
Mortara	1
Napoli	37
Nardò	2
Narni	1
Naro	1
Nereto	1
Nicastro	1
Nocera Inferiore	3
Nola	2
Notaresco	1
Noto	1
Novara	2
Novi Ligure	1
Nuoro	1
Oderzo	1
Olbia	1
Omegna	1
Orbetello	1
Oria	1
Oristano	1
Ortanova	1
Ortona a Mare	1
Orvieto	1
Orzinuovi	1
Osimo	1
Ostuni	1
Ottaviano	1
Ozieri	1
Pachino	1
Padova	7
Palazzo San Gervasio	1
Palermo	17
Palestrina	1
Palmanova	1
Palmi	1
Paola	1
Parma	5
Partinico	1
Paternò	2
Pattada	1
Patti	1
Pavia	2
Pavullo nel Frignano	1
Perugia	3
Pesaro	2
Pescara	2
Pescia	1
Pescina	1
Piacenza	2
Piazza Armerina	1
Piedimonte d'Alife	1
Pietrasanta	1
Pieve di Cadore	1
Pignataro Maggiore	1
Pinerolo	1

Segue TABELLA C

SEDE	Numero dei posti
Piombino	1
Piove di Sacco	1
Pisa	3
Pisticci	1
Pistoia	3
Pitigliano	1
Poggibonsi	1
Poggio Mirteto	1
Polizzi Generosa	1
Pomigliano d'Arco	1
Pompei	1
Pontassieve	2
Pontebba	1
Pontedecimo	1
Pontedera	2
Pontremoli	1
Pordenone	2
Porretta Terme	1
Portici	2
Portoferraio	1
Portogruaro	1
Potenza	2
Pozzuoli	3
Prato	5
Priverno	1
Putignano	1
Ragusa	1
Ramacca	1
Rapallo	1
Ravanusa	1
Ravenna	4
Recanati	1
Recco	1
Reggio Calabria	3
Reggio Emilia	3
Revere	1
Rho	1
Ribera	1
Riesi	1
Rieti	2
Rimini	5
Rionero in Vulture	1
Ripatransone	1
Riva	1
Roma	60
Rometta	1
Ronciglione	1
Rossano	1
Rovato	1
Rovereto	1
Rovigo	2
Rutigliano	1
Ruvo di Puglia	1
Sala Consilina	1
Salerno	6
Salò	1
Saluzzo	1
Sampierdarena	3
San Benedetto del Tronto	1
San Daniele del Friuli	1
San Donà di Piave	2
San Giorgio del Sanio	1
San Giorgio Jonico	2
San Giovanni in Persiceto	1
San Giovanni Rotondo	1
San Giovanni Valdarno	1
Sanluri	1
San Marco Argentano	1
San Marco in Lamis	1
San Miniato	1
Sannicandro Garganico	1
San Remo	2
Sansepolcro	1
San Severo	2

Segue TABELLA C

SEDE	Numero dei posti
Sant'Agata di Militello	1
Santa Maria Capua Vetere	2
Santa Anastasia	1
Sant'Angelo dei Lombardi	1
Santa Teresa di Riva	1
Santhià	1
Santo Stefano di Camastra	1
San Valentino in Abruzzo Citeriore	1
San Vito al Tagliamento	1
San Vito de' Normanni	1
Sapri	1
Sarno	1
Saronno	1
Sarzana	1
Sassari	3
Sassuolo	1
Savona	2
Scandiano	1
Schio	1
Sciacca	1
Scicli	1
Senigallia	1
Senorbi	1
Serravalle Scrivia	1
Sessa Aurunca	1
Sestri Levante	1
Sestri Ponente	1
Siderno	1
Siena	2
Siracusa	3
Soave	1
Solopaca	1
Sondrio	1
Sora	1
Soresina	1
Sorgono	1
Sorrento	1
Spezzano della Sila	1
Spoleto	1
Stilo	1
Stradella	1
Subiaco	1
Sulmona	1
Susa	1
Taormina	1
Taranto	6
Tarcento	1
Taurianova	1
Taverna	1
Teano	1
Tempio Pausania	1
Teramo	1
Termini Imerese	1
Termoli	1
Terni	3
Terracina	1
Thiene	1
Tirano	1
Tivoli	2
Todi	1
Tolmezzo	1
Torino	16
Torre Annunziata	2
Torre del Greco	2
Torremaggiore	1
Tortona	1
Trani	1
Trapani	2
Trasacco	1
Trebisacce	1
Trento	3
Trentola Ducenta	2
Trieste	5
Treviglio	2

Segue TABELLA C

SEDE	Numero dai posti
Treviso	8
Tricase	1
Trinitapoli	1
Troia	1
Tropea	1
Udine	3
Ugento	1
Urbino	1
Valdagno	1
Valenza	1
Vallo della Lucania	1
Varallo	1
Varazze	1
Varese	3
Vasto	1
Velletri	2
Venezia	4
Venosa	1
Ventimiglia	1
Verbania	1
Vercelli	2
Verolanuova	1
Verona	7
Viareggio	3
Vibo Valentia	1
Vicenza	3
Vico del Gargano	1
Vigevano	2
Viggiano	1
Vignola	1
Villa San Giovanni	1
Viterbo	2
Vittoria	1
Vittorio Veneto	1
Voghera	1
Volterra	1
Voltri	1
TOTALE	1000

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

Segue TABELLA D

Tabella riassuntiva di ripartizione dei duemilaquattrocento posti di dattilografo

UFFICI	Numero dei posti
Ministero di grazia e giustizia	130
Corte di cassazione	66
Procura generale presso la Corte di cassazione	9
Tribunale superiore delle acque pubbliche	2
Corti di appello	156
Procure generali presso le Corti di appello	57
Tribunali	709
Procure della Repubblica presso i Tribunali	271
Preture	1000
TOTALE	2400

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
REALE

(5373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano al Consorzio tra le cooperative dei proprietari della riforma fondiaria in provincia di Salerno « Concooper », con sede in Battipaglia, per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965 è stata accolta la domanda presentata dal Consorzio tra le cooperative di proprietari della riforma fondiaria in provincia di Salerno « Concooper », con sede in Battipaglia, intesa ad ottenere, a norma del decreto ministeriale 5 giugno 1965, l'attribuzione del servizio di acquisto e vendita del grano per la campagna di commercializzazione 1965-66 in provincia di Salerno.

Detto Consorzio è stato autorizzato ad effettuare acquisti di grano entro il limite di q.li 10.000 (diecimila), corrispondenti alla capacità ricettiva dei magazzini di cui dispone.

(5146)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Forza d'Agrò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.361.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406)

Autorizzazione al comune di Villalago ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Villalago (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 702.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5453)

Autorizzazione al comune di Bagnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Bagnone (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5408)

Autorizzazione al comune di Filattiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Filattiera (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5409)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Varsi (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5410)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Bosnasco (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.543.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5411)

Autorizzazione al comune di Zerbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Zerbo (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.462.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5412)

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Uzzano (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5413)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Collepasso (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5414)

Autorizzazione al comune di Rosciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Rosciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5415)

Autorizzazione al comune di Muro Leccese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Muro Leccese (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5416)

Autorizzazione al comune di Valmozzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Valmozzola (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5417)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Armento (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.742.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5488)

Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Atella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.669.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5489)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Banzi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.670.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5490)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Barile (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.175.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5491)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.029.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5492)

Autorizzazione al comune di Pescopagano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Pescopagano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5493)

Autorizzazione al comune di Tassarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Tassarolo (Alessandria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5454)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Massignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5455)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5456)

Autorizzazione al comune di Pedaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Pedaso (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5457)

Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5458)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Atina (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.125.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5459)

Autorizzazione al comune di Cesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Cesio (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5460)

Autorizzazione al comune di Ranzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Ranzo (Imperia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5461)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Sigillo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5462)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1965, il comune di Valtopina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5463)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1965, il comune di Campomaggiore (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.541.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5464)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,71
1 Dollaro canadese	579,40
1 Franco svizzero	144,775
1 Corona danese	90,017
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	120,78
1 Fiorino olandese	173,79
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,48
1 Lira sterlina	1743,35
1 Marco germanico	155,685
1 Scellino austriaco	24,212
1 Escudo Port.	21,75

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per titoli e per esami a cinque posti di vice ispettore in prova della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione della Commissione per le questioni amministrative e del personale dell'Istituto presa nella seduta del 26 maggio 1965;

Vista la deliberazione presa dal Comitato esecutivo dell'Istituto nella seduta del 1° giugno 1965;

Visti gli articoli 5, 6 e 90 del vigente regolamento per il personale dell'I.C.E.;

Determina:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo ispettivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

L'Istituto si riserva la facoltà di aumentare — nei limiti e nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore — il numero dei posti messi a concorso, in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

1) sia cittadino italiano, col godimento dei diritti di elettorato attivo politico;

2) abbia compiuto, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione della domanda, il diciottesimo anno di età e non superato il trentaduesimo anno, salvo quanto stabilito nel successivo art. 3;

3) abbia sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5) sia fornito di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in Scienze agrarie;
diploma di laurea in Scienze forestali;

6) abbia ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) non sia incorso nella destituzione e non sia stato dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) non sia incorso nella decadenza dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo d'età.

Il limite di trentadue anni di età, previsto nel precedente art. 2 è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui alla presente determinazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima:

2) a 37 anni:

c) per coloro i quali, trovandosi in servizio militare, ovvero in qualità di militarizzati, abbiano partecipato ad operazioni di guerra;

d) per coloro che rivestano la qualifica di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o di cittadini deportati dal nemico;

e) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e per le altre categorie di profughi indicate nelle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

3) a 39 anni:

h) per gli ex combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *f*) del presente articolo che siano stati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni di cui ai due precedenti comma si cumulano fra loro, purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;

l) per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per detti concorrenti, il limite massimo di età di anni 40.

Il suindicato limite masimo di età è infine aumentato nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, purchè non si superino complessivamente gli anni 40.

5) a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

m) per il personale già dipendente da enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o interessanti comunque la finanza statale, soppressi in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e sempreché non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

n) per coloro che rivestano la qualifica di mutilati o di invalidi di guerra, o della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, per i mutilati ed invalidi civili in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 e per i mutilati ed invalidi per servizio, a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati che rientrino nelle prime otto categorie di pensione, ed infine per i mutilati ed invalidi civili.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi sotto le armi, anche se amnistiati.

Sono esclusi, inoltre, dal beneficio dell'aumento del limite di età gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e

da 3 a 6 della categoria 10ª, e gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella medesima.

7) si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, la qualifica di impiegato di ruolo dello Stato, o dell'Istituto; per gli impiegati non di ruolo dell'Istituto, il possesso del limite d'età è riferito, con le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge, alla data della loro iniziale assunzione in servizio presso l'Istituto stesso.

Art. 4.

Domanda di ammissione. Termini e modalità.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato 1), dovrà pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, via Liszt, 21, Roma (EUR), entro il termine di trenta giorni successivi a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) se abbiano o meno, riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione sia dell'Università od Istituto presso cui è stato conseguito, sia della data di conseguimento;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso le altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione (destituzione, dispensa o decadenza) di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) il Comune di residenza ed il loro preciso recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario dipendente da inesatta indicazione del recapito o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza in Italia o all'estero;

m) le lingue estere nelle quali intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa, a scelta dei candidati tra inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese;

n) i titoli di cui siano in possesso, utili ai fini della valutazione di merito (costituirà titolo di merito la buona conoscenza di una lingue estera e/o il servizio ininterrottamente lodevolmente prestato presso l'Istituto, nelle corrispondenti funzioni, per la durata di non meno di sei mesi, nonchè titoli accademici di studio posseduti oltre a quello richiesto per l'ammissione al concorso, altri titoli di studio o diversi ritenuti comunque pertinenti ai fini della valutazione di merito del concorso, impieghi già occupati, lavori o incarichi svolti che denotino particolare esperienza nei settori di attività propri dell'Istituto, pubblicazioni su argomenti di interesse economico-commerciale). I candidati forniranno tutte le indicazioni necessarie per la identificazione di tali titoli e li esibiranno materialmente o ne documenteranno il possesso, non appena richiesto, come appresso stabilito.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui essi risiedono o da un notaio. Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali o dell'Istituto nazionale per il commercio estero è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale essi appartengono.

La data di arrivo della domanda sarà certificata, ad ogni effetto, dal timbro a calendario dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento per il personale dell'I.C.E., può essere disposta, con provvedimento motivato del presidente dell'Istituto, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di 15 giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Alla Commissione saranno aggregati insegnanti di lingue estere di Istituti governativi.

Art. 6.

Comunicazioni e diario delle prove d'esame

L'Amministrazione trasmetterà comunicazione individuale agli interessati circa la loro ammissione o meno al concorso.

La comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per le prove scritte, nonchè quella relativa all'ammissione o meno dei candidati alle prove orali e, successivamente, quella concernente il diario fissato per tali prove, verranno date direttamente ai concorrenti con notificazione individuale.

Art. 7.

Documenti di riconoscimento

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento non scaduto.

Art. 8.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

nozioni di frutticoltura, di agrumicoltura e di orticoltura, con speciale riguardo alle produzioni destinate all'esportazione (località, specie e varietà più indicate - impianti e cure colturali - epoca e sistemi di raccolta); pratiche ed accorgimenti tecnici più consigliabili per l'ottenimento di produzioni che siano in possesso di caratteristiche commerciali pregevoli.

La prova orale verterà oltre che sugli argomenti oggetto della prova scritta anche sui seguenti argomenti:

nozioni sui principali parassiti vegetali ed animali delle colture orticole, frutticole e dei rispettivi prodotti sui mezzi per combattere i parassiti stessi, con speciale riguardo alla disinfestazione dei prodotti da esportazione;

nozioni elementari sulla conservazione in frigo e sui trasporti in vagoni ordinari e frigoriferi dei prodotti ortofrutticoli;

nozioni sui centri di rispedizione;

nozioni sulle centrali ortofrutticole;

principali mercati di sbocco dei prodotti ortofrutticoli;

disposizioni relative al marchio nazionale di esportazione (regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213 e legge 9 novembre 1950, n. 894);

norme speciali tecniche per l'esportazione di arance, limoni, mandarini, cavolfiori, patate, pesche, pomidoro, susine, uva da tavola, albicocche, mele, loti, insalate, mandorle, castagne, pere, cipolle destinate in U.S.A.;

disciplina sull'esportazione del riso (regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486) e disposizioni successive e complementari;

disciplina sull'esportazione del vino (regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443) e disposizioni successive e complementari;

concetto di reato delitto contravvenzione verbale di accertamento pubblico ufficiale nozioni elementari sull'ordinamento giudiziario.

I candidati che avranno chiesto di sostenere esami facoltativi di lingue estere, saranno sottoposti ad una prova scritta per ciascuna lingua, consistente nella traduzione dall'italiano nella lingua prescelta, con l'aiuto del vocabolario, di un brano di carattere economico tecnico, e ad una prova orale, consistente questa in una breve conversazione nella lingua stessa e nella lettura e traduzione a prima vista di piccoli brani di pubblicazioni straniere di carattere economico o scientifico-agrario.

Per lo svolgimento della prova scritta tecnica, saranno concesse otto ore di tempo, 4 ore per ogni prova scritta facoltativa di lingua straniera.

Art. 9.

Prova d'esame orale

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 7/10 nella prova tecnica scritta.

Alla prova orale di lingue (facoltative) saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno la votazione di 7/10 in ciascuna di esse.

Gli esami orali, sia per la prova obbligatoria sia per le prove facoltative, si intendono superati se in ciascuna di esse si sarà ottenuto una votazione di almeno 6/10.

Art. 10.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza preferenza. elevazione limiti di età

Agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale e intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni devono far pervenire all'Istituto nazionale per il commercio estero Divisione personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

A tale fine i candidati ex combattenti o appartenenti alle categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio e del foglio matricolare su carta bollata, con l'annotazione delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni. da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta bollata.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al descreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione rilasciata dal competente distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per atti di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia, dalla data di occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati di guerra alto-atesini e loro congiunti di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o dell'indennità o il titolo a conseguirla indicato nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità, su carta bollata, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra sulla base dei documenti di cui alle sopracitate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto oppure i documenti istituiti con decreto ministeriale 23 marzo 1948, modello 69/*ter*, rilasciati dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo modello 69/*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico e nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato su carta bollata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta bollata, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I figli dei mutilati o degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69/*ter*, su carta bollata, rilasciato al nome del padre dei candidato dell'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione su carta bollata, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta bollata, oppure la dichiarazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli alto-atesini, di cui alla lettera *g*), dell'art. 3 dovranno presentare i documenti di rito.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione.

Gli aspiranti, che intendano far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di invito.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta bollata.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dello Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica da loro rivestita.

I concorrenti già appartenenti agli enti soppressi di cui alla lettera *m*) del precedente art. 3, dovranno produrre un certificato su carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

I concorrenti impiegati statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o d'integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione competente, contenente l'eventuale votazione riportata.

Ad ogni modo gli aspiranti potranno produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.
Titoli di merito

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che nella domanda abbiano dichiarato di essere in possesso dei titoli utili ai fini della valutazione di merito dovranno, giusta quanto disposto dal precedente art. 4, lettera *n*), trasmettere la relativa documentazione o produrla materialmente entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data nella quale avranno ricevuto il relativo invito.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'Ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Art. 12.
Valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli sarà fatta in seduta plenaria, col concorso anche dei commissari nominati per le lingue.

La Commissione esaminatrice avrà a disposizione, per la valutazione dei concorrenti, un punteggio complessivo di 100 punti, dei quali, prima dell'inizio delle prove, stabilirà la ripartizione tra prova scritta, prova orale e prove facoltative di lingue scritte ed orali ed i titoli di merito di cui al precedente art. 4, lettera *n*).

Art. 13.
Graduatoria

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di determinate categorie.

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.
Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, da quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, nei registri di stato civile di un Comune italiano;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Ai fini della presente determinazione sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza, attestante che l'aspirante gode dei diritti politici o che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) originale, o copia autentica legalizzata, del diploma di laurea, tra quelli previsti dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dall'Università in luogo del diploma di laurea e contenente l'indicazione che esso sostituisce a tutti gli effetti, il diploma medesimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta da bollo, dal segretario della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale. Il predetto documento non può essere sostituito col certificato penale;

f) certificato medico, su carta bollata, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che ne possano diminuire il rendimento in servizio.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere particolarmente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale è indetto il concorso.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dall'ufficiale dello stato civile, dal sindaco, dal notaio, dal segretario della Procura della Repubblica, dal medico provinciale, dal medico militare o dall'ufficiale sanitario non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I mutilati od invalidi indicati nel precedente art. 3, n. 6, *n*), a qualunque categoria di invalidità appartengano, produrranno idoneo certificato medico comprovante il possesso della attitudine fisica al posto cui aspirano e le altre condizioni previste dall'art. 6 della legge 3 giugno 1950, n. 375, nelle forme prescritte dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dall'art. 6 delle leggi 24 febbraio 1953, n. 142 e 5 ottobre 1962, n. 1539.

Ai fini delle proprie decisioni, l'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i vincitori ad una visita medica di controllo da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia,

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti sopra indicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

I documenti previsti dalle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), di cui al presente articolo 14 e lo stato di famiglia, su carta da bollo, se non esibito in precedenza ai fini dell'art. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti possono produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), in carta libera, purchè nei documenti stessi sia apposta l'annotazione relativa allo stato di indigenza, con la citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazione dello Stato o dell'Istituto nazionale per il commercio estero potranno produrre solo i documenti indicati sotto le lettere *d*), *f*), *g*), del presente articolo. Dovranno, peraltro, presentare la copia dello stato di servizio con marche da bollo da Lit. 400 sia sul primo foglio che sui successivi, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, ed una attestazione della stessa, redatta su carta bollata, dalla quale risulti, oltre alle mansioni svolte dai candidati, se i medesimi siano stati o meno sottoposti a procedimenti disciplinari.

I candidati che si trovino alle armi potranno esibire, in luogo dei documenti indicati alle lettere *b*), *f*), *g*), del presente articolo, un certificato, su carta bollata, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante il loro stato di cittadini italiani e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi.

Art. 15.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati vice ispettori in prova ed assunti nel servizio di prova per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi, trascorso il quale, se riconosciuti idonei o giudicati favorevolmente, verranno nominati in ruolo, con provvedimento del presidente dell'Istituto, previa deliberazione del comitato esecutivo, su proposta del direttore generale, sentita la Commissione per il personale, con la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva-ispettiva dell'Istituto nazionale per il commercio estero e con il trattamento economico stabilito dalle disposizioni in vigore nei riguardi del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Durante il periodo di prova sarà attribuito agli assunti in servizio il trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la qualifica di vice ispettore della carriera direttiva-ispettiva.

Roma, addì 10 giugno 1965

Il presidente: DALL'OGLIO

(Allegato 1)

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta bollata)

All'Istituto nazionale per il commercio estero - Divisione personale - Via Liszt, 21. — ROMA (EUR)

Il sottoscritto . . . . nato a . . . .
(Prov. . .) il . . residente in . .
(Prov. . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a 5 posti di vice-ispettore in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo-ispettivo di codesto Istituto:

All'uopo dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . .

c) di non aver riportato condanne penali;

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università di . . . in data . .;

e) di avere (e non avere) prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (1) e comunque di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa dal pubblico impiego; nè di essere incorso nella decadenza per avere conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Aggiunge che, per quanto riguarda gli obblighi militari, si trova nella seguente posizione . . . .

Inoltre, fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso in quanto . . . .

Il sottoscritto dichiara di voler sostenere la prova facoltativa in lingua estera in . . . . . . ed in . . . .

Il sottoscritto dichiara di essere disposto a raggiugere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, in Italia o all'estero.

. . . . addì . . . .

Firma . . . .

residente a . . . .
(indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni)

Visto: per l'autentica della firma del sig. . . . .

(1) Nell'affermativa, precisare l'Amministrazione e la qualifica.

(4458)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquecento posti di allievo guardia forestale.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228 nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinquento posti di allievo guardia forestale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione all'apposita Scuola forestale di cinquecento allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 26°. Tale limite è elevato ad anni 31 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione:

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (5ª classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati nè destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stati riformati da una delle forze armate dello Stato, nè allontanati per negata rafferma, nè rimandati da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400 dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione quarta - Roma, via Carducci, n. 5) entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400;

2) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 400 (debitamente annullata) attestante il servizio militare eventualmente prestato, o certificato di esito di leva nel caso non sia ancora stato prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva.

Detti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3) eventuali documenti attestanti il possesso del diritto alla maggiorazione del limite di età nonchè di quelli attestanti il possesso del requisito per la riserva dei posti e per la preferenza in graduatoria;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte ha speciali attitudini al servizio forestale e ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo dovrà essere documentato come segue:

a) per i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

b) per i profughi: un'attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana:

c) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 400;

d) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 400, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

e) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, e categorie assimilate e per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio; un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore.

Le attestazioni atte a dimostrare le attitudini al servizio forestale e di montagna di cui al n. 4) del presente articolo e ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, saranno comprovate mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario. La Commissione stessa prenderà in esame le domande pervenute e formerà una graduatoria in base ai documenti esibiti dai concorrenti, classificando con determinati punti il titolo di studio presentato nonchè tutti quei titoli comprovanti l'attitudine a disimpegnare il servizio in zona di montagna e quello forestale in particolare.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la Commissione terrà altresì conto dei diritti di preferenza e di precedenza nonchè del diritto alla riserva del posto previsti dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La stessa Commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 6.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica da apposito Collegio medico, nominato dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale.

I dichiarati idonei dovranno superare, a giudizio della Commissione esaminatrice, una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità.

I giudizi dell'esito di visita medica e della prova di esame sono definitivi ed insindacabili.

I posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti, saranno ricoperti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 7.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione quarta - Roma, via Carducci, n. 5) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma;

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400, rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificat penale;

5) certificato di stato libero, per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 400;

6) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera d'invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera, dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 8.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso d'istruzione, al termine del quale dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali, nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso, sono diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento.

Art. 9.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno dello Scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1965
Registro n. 8 *Corpo forest. Stato, foglio n.* 246. — D'ALENA

(5296)

MINISTERO DELLA SANITA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1965, avranno luogo in Roma, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 1965 presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30.

(5257)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a venti posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o scienze politiche, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 9, 10 e 11 settembre 1965, con inizio alle ore 8.

(5256)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Esito del concorso nazionale fra ingegneri e architetti italiani per la progettazione di massima del viadotto attraversante il fiume Lao, ricadente lungo il 3° tronco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria nel tratto Casalbuono-Campotenese (Cosenza).

Con D. A. 13 luglio 1965, n. 1366, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1965, registro n. 5 A.N.A.S. foglio n. 395, è stata approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso nazionale tra ingegneri e architetti italiani per la progettazione di massima del viadotto attraversante il «Lao», ricadente lungo il 3° tronco dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria nel tratto Casalbuono-Campotenese (provincia di Cosenza), il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1964, n. 267:

Vincitore del concorso al quale viene assegnato il primo premio:

Progetto con motto «Viadotto d'Italia-Misto» redatto dagli ingg. Carlo Cestelli Guidi, Fabrizio De Miranda e Carmelo Pellegrino Gallo;

Secondo classificato:

Progetto redatto dagli ingg. Alberto Buonopane, Mario Paolo Petrangeli e Giorgio Piedimonte;

Terzo classificato:

Progetto (soluzione in acciaio) redatto dagli ingg. Silvano Zorzi e Sergio Tolaccia.

Roma, addì 26 luglio 1965

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
Presidente dell'A.N.A.S.: MANCINI

(5313)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica e scienze naturali nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte 2ª - n. 27 dell'8 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 gennaio 1965 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a cinque posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con particolare riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica e scienze naturali nelle scuole medie, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(5317)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per tre posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 3 gennaio 1965.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 60, in data 24 luglio 1965, è stata pubblicata la graduatoria approvata con decreto interministeriale 1° giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1965, registro n. 39 Difesa-Marina, foglio n. 283, dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di tre tenenti in servziio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, bandito con decreto interministeriale in data 3 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1965.

(5375)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1965 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1964, n. 1473(11)P.I.a.3 - registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1964, registro n. 97, foglio n. 191, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della M.C.T.C., bandito con decreto ministeriale 30 settembre 1963, modificato con il decreto ministeriale 25 ottobre 1963.

(5254)

Avviso relativo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1965 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 1964, n. 1732(11)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1964, registro n. 98, foglio n. 21, con cui è stata approvata la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a ventisei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della M.C.T.C., bandito con decreto ministeriale 28 giugno 1963.

(5255)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale addetto al pubblico macello di Gallarate

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1275 in data 14 agosto 1964, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami ad un posto di veterinario comunale addetto al pubblico macello del comune di Gallarate;

Visti i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 486 in data 30 marzo 1965 e riconosciutane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale addetto al pubblico macello nel comune di Gallarate:

1. Tozzini Antonio . . . . punti 77,058
2. Colesanti Aldo . . . . » 74,822
3. Manfredini Pier Giorgio . . . . . » 64,309
4. Peruzzi Luigi . . . . » 60,719
5. Gatti Francesco . . . . » 58,151
6. Cremagnani Angelo . . . . . . » 55,900
7. Calzarossa Pietro . . . . » 55,500
8. Gualandri Amos . . . . » 48,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Varese e del Comune interessato.

Varese, addì 24 luglio 1965

Il veterinario provinciale: MENA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1109 in data odierna, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di veterinario comunale addetto al pubblico macello nel comune di Gallarate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Tozzini Antonio è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa relativo al posto di veterinario comunale addetto al pubblico macello nel comune di Gallarate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Varese e del Comune interessato.

Varese, addì 24 luglio 1965

Il veterinario provinciale: MENA

(5316)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 04248 del 30 giugno 1965, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominate le vincitrici del concorso per il conferimento di sette posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1963;

Vista la dichiarazione di rinunzia alla nomina in data 12 luglio 1965 prodotta dall'ostetrica De Giovanni Luigia Maria, classificata al settimo posto della graduatoria delle idonee del predetto concorso e dichiarata vincitrice della 2ª condotta, frazione San Cassiano del comune di Nociglia;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla nomina della candidata idonea, che segue immediatamente in graduatoria e che ha chiesto l'assegnazione della 2ª condotta, frazione San Cassiano, del comune di Nociglia, in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Miggiano Stella, classificata al nono posto della graduatoria delle idonee del concorso in epigrafe, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta, frazione San Cassiano del comune di Nociglia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 17 luglio 1965

Il medico provinciale: MAGLIARI

(5151)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti in data 14 gennaio 1965, entrambi numero 7800/65, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961;

Attesochè le condotte ostetriche dei comuni di Giungano, di San Mauro La Bruca e Sassano si sono rese vacanti per rinunzia delle ostetriche che risultarono rispettivamente vincitrici;

Tenuto presente, nell'assegnazione delle predette sedi, l'ordine di preferenze indicato dalle concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso e che immediatamente seguono nella graduatoria di merito;

Considerato che le ostetriche Strollo Rosina, Catalfamo Italia e Turchetti Maria, all'uopo interpellate, hanno dichiarato di accettare rispettivamente le condotte di Giungano, S. Mauro La Bruca e Sassano;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche, per quanto in premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi di condotta a fianco di ciascuna indicate:

1) Strollo Rosina: Giungano;
2) Catalfamo Italia: San Mauro La Bruca;
3) Turchetti Maria: Sassano.

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato ai sensi di legge.

Salerno, addì 26 luglio 1965

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(5345)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.